

Legge regionale 19 luglio 1983, n.55

L.R. n. 81/82 - Indennità agli amministratori delle associazioni intercomunali e delle comunità montane - Modifiche

ARTICOLO UNICO

L'articolo 6, comma 1 della LR 8 novembre 1982, n. 81 e' cosi' sostituito:

"A tutti i membri degli organi delle Associazioni Intercomunali e delle Comunita' Montane che per ragioni del loro mandato si rechino fuori dal territorio del rispettivo ente, in localita' distante non meno di 15 chilometri dalla sede dell'ente stesso, e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, ove usino un mezzo proprio, il rimborso di una somma a chilometro fino ad un quinto del costo di un litro di benzina".